

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE FRATELLI PER LA VITA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG CORSO VITTORIO
VENETO 271

Numero REA: AG - 225427

Codice fiscale: 03077630840

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" Al n. 561 di repertorio
Al n. 445 della raccolta

STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - Denominazione e sede

E' costituita la Società Cooperativa sociale denominata: "**COOPERATIVA SOCIALE FRATELLI PER LA VITA**". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART.2 - Durata

La società ha durata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta), ma potrà essere prorogata a norma di legge con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART.3 - Sede

La società ha sede nel Comune di Favara ma l'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART.4 - Scopo Sociale

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91; lo svolgimento di attività d'impresa, indicati nel prosieguo, nei diversi settori: turistico culturale, agricolo, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1 lett. b) ed art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa s'ispira a principi quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, comunità montane, Associazioni, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi d'utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani e ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, minori, sensoriali e dei relativi operatori e di tutte quelle categorie di persone svantaggiate.

ART.5 - Oggetto Sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- La creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;
- La creazione di comunità alloggio per minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichici, morali);
- La creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori soggetti a

provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;

- Istituire e/o gestire servizi di ogni genere rivolti ai minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichici, morali);
- La prevenzione e rieducazione mediante ricovero di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;
- La creazione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze madri, disabili psichici e fisici ed anziani;
- la realizzazione e la gestione di centri diurni;
- la realizzazione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- L'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri perseguita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze;
- la prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare;
- la realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;
- la costituzione e la gestione di equipe di aiuto integrativo socio psicopedagogia e specialistica per attività sia scolastiche che parascolastiche sia all'interno di scuole pubbliche o private che a domicilio che permettano di innalzare il livello culturale didattico dei ragazzi svantaggiati, portatori di handicaps e extracomunitari;
- gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti ad immigrati e/o extracomunitari per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;
- favorire la formazione professionale di immigrati e/o extracomunitari tramite appositi corsi utili ad elevare le capacità lavorative degli stessi;
- L'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;
- Realizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni e/o notturni, centri di ascolto, sportelli informativi e di orientamento per immigrati e/o extracomunitari;
- la realizzazione e conduzione di centri di prima e seconda accoglienza per extracomunitari;
- la mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;
- esercitare l'attività di trasporto dei soggetti normodotati e/o disabili in genere;
- la realizzazione di soggiorni vacanze;
- la realizzazione e la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali;
- la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A. per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
- La cooperativa può gestire e fornire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi presso le aziende sanitarie pubbliche, convenzionate e/o private tutti i servizi di:
- Pulizia negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e domiciliare;
- Assistenza generica;
- Trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà;
- Distribuzione del vitto in collaborazione con il personale infermieristico;
- Prelievo referti;
- Pulizia sale operatorie;
- Collaborazione con il personale infermieristico nella pulizia del malato allettato e nelle manovre di posizionamento nel letto e tutte quelle mansioni che si possono riferire agli ausiliari socio sanitari specializzati.
- la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;
- la promozione di iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno d'adolescenti e di giovani in difficoltà;
- la promozione di attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giovanile;
- la costituzione e la gestione di équipe socio psicopedagogica e specialistica.
- L'assistenza post - penitenziaria;
- la realizzazione d'iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio;
- Servizio di segretariato sociale e informagiovani;
- la gestione del servizio di babysitter presso il domicilio delle famiglie e presso le organizzazioni di lavoro.
- L'offerta di qualsiasi altra forma di servizio alla persona e alla famiglia, anche mediante l'attività di consulenza relativa ai servizi resi ed altre attività connessa ed affine;
- La realizzazione di servizi per la gestione del tempo libero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la prevenzione del disagio minorile;
- L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari etc.);

- l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale e sociale.

- lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;

- la gestione del servizio sociale professionale;

- La promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;

- adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;

- fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;

- coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

- favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;

- l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;

- la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio - culturali);

- la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

- l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele - medicina;

- l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;

- la creazione e la gestione d'impianti polivalenti;

- gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;

- istituire scuole aziendali, istituti normali o speciali di ogni ordine e grado, e/o Centri e Istituti di formazione professionale iniziale, continua, a distanza, sia per le persone normodotate che per i disabili fisici e sensoriali o pluriminorati, sia a regime di convitto che di semiconvitto e/o aperte, private e/o parificate e /o legalmente riconosciute, nonché Centri o Istituti occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione professionale;

- istituire corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) quale offerta formativo post-secondaria integrata con la scuola, l'università e il mondo del lavoro rivolto a giovani e adulti diplomati, per rispondere alla domanda di figure professionali tecniche di livello medio-altro, inserite nei settori produttivi interessati da profonde trasformazioni tecnologiche e professionali;

- sviluppare attività ed interventi di istruzione, formazione e specializzazione nel campo: agricolo, industriale, commerciale, dei servizi, tecnologico e informatico, della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, architettonico e monumentale, e dell'assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa;

- istituire corsi di formazione per particolari specifiche esigenze, anche su richiesta di Enti pubblici e privati, o in cooperazione con Enti o Istituti, Università nazionali e straniere;

- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per Dirigenti, Formatori, Docenti e personale amministrativo e tecnico delle Scuole di ogni ordine e grado, delle Università, delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere, Enti pubblici e privati impegnati in piani educativi, formativi e di recupero sociale, lavorativo, sanitario e riabilitativo;

- organizzare e gestire conferenze, seminari, Forum, ecc., autofinanziati e/o finanziati dagli Enti Locali, dagli Enti pubblici e dall'Unione Europea;

- promuovere, istituire e gestire anche in proprio, attività editoriali, di stampa, di pubblicità, di diffusione di testi di insegnamento e riviste, nonché atti, manuali, new e resoconti di convegni, seminari e simposi attinenti agli scopi sociali, sua su carta stampata che su CD, File, Videocassette, audiocassette ed in Braille;

- istituire, promuovere e gestire attività di monitoraggio, informazione e comunicazione, che attengono agli obiettivi sociali, anche mediante la costituzione di biblioteche, banche dati, mediateche, audiotecche, videotecche, ausilioteche accessibili anche a persone con handicap fisico e sensoriale;

- realizzare, anche di intesa con Enti internazionali, nazionali e regionali forme di orientamento e formazione professionale in situazione e stage di apprendimento e di tirocinio particolarmente qualificate per la persona disabile;

- sviluppare studi e ricerche nel campo: scientifico, tecnologico, sociale, umanistico, culturale, ambientale, etc, su temi specifici, originali ed innovativi autonomamente o con la collaborazione di Enti pubblici e privati, ONLUS, Istituti, Università e Centri di ricerca nazionali ed internazionali;

- partecipare a programmi, iniziative e progetti europei e nazionali coerenti con gli scopi sociali;

- collaborare e sostenere programmi e politiche sociali (transnazionali, nazionali e locali) nei settori: educativo, formativo, sanitario, socio assistenziale, culturale, sportivo, ricreativo, funzionali all'inserimento e all'integrazione delle persone normodotate, con disabilità e svantaggiati;

- intervenire con iniziative, attività e servizi propri, o in convenzione e/o integrati e/o coordinati, e/o consorzi, con altre erogate da Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche o private o non profit;

- gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà;

- la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.

La Cooperativa potrà effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. Potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

Potrà comunque svolgere attività d'impresa diverse, in qualsiasi settore, ed in particolare nel settore turistico culturale, agricolo, industriale, commerciale o di servizi, finalizzate all'inserimento ed integrazione sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati, quali Tossicodipendenti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, gli alcolisti, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previsti dalle leggi vigenti, gli emarginati sociali e quant'altri rientranti nella categoria di soggetti svantaggiati di cui alla lettera b) dell'art. 1 ed art. 4 della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Per il raggiungimento di tale scopo la società cooperativa intende svolgere la propria attività imprenditoriale principalmente nel settore del recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nel settore turistico, agricolo e dei servizi in genere.

In particolare la cooperativa potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:

- realizzare, acquistare, affittare e /o gestire beni mobili ed immobili, macchinari ed attrezzature di lavoro ed altri arnesi utili alla esecuzione degli scopi sociali;
- acquistare, chiedere in concessione o in locazione o in comodato d'uso o comunque acquisire ed amministrare terreni, impianti ed infrastrutture occorrenti per la realizzazione delle iniziative sociali;
- la realizzazione o gestione di servizi di centro pasti, self service, pizzeria, sia a domicilio che in apposite strutture;
- la promozione, organizzazione e gestione di corsi di qualificazione e di riqualificazione tecnico-professionale per i soci;
- promozione di meeting, giornate di studio, congressi in collaborazione con istituti universitari, centri di ricerca, musei ed associazioni
- iniziative di educazione ambientale in collaborazione con le scuole ed organizzazioni culturali e sociali;
- realizzazione e gestione di aree campeggio (area camper. area tende ed aree attrezzate) realizzazione e gestione di itinerari turistici, viaggi naturalistici, letterari, archeologici, gite scolastiche, gite per anziani ecc.);
- servizi di vigilanza e salvataggio spiagge;
- servizi di noleggio e/o locazione di imbarcazioni da diporto e natanti, costruire e gestire porti e pontili per l'attracco e lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo, noleggio di attrezzature subacquee, ricariche bombole, uscite organizzate in barca, gestione di scuole nautiche, corsi per il conseguimento di patente nautiche, corsi di fotografie e riprese sottomarine, sport acquatici lavori subacquei, assistenza in generale dei natanti da diporto e divisione sub;
- Organizzazione di campi scuola;
- Promozione di workshop;
- servizi alla musealizzazione, mailing informativi, guide, depliant, corners didattici;
- merchandising;
- organizzazione e gestione di spettacoli vari;
- gestione di agenzie di servizi turistici per l'allestimento di visite guidate;
- attività di allestimento di mostre permanenti e non;
- ospitare attività di restauro e attività artigiane;

Realizzazione e/o gestione di attività di bar, ristoranti, pizzerie sale da ballo ecc.

- allestimento di eventi congressuali e fieristici;
- allestimento di cerimonie private;
- allestimento e/o gestione di centri di informazione turistica;
- creazione, distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turista;
- prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- attività di formazione didattica;
- realizzazione e/o gestione di attività di intrattenimento del tempo libero e dello sport;
- valorizzazione dei centri storici a fini turistico-culturale;
- intraprendere attività turistiche collegate al godimento dei beni naturali, ambientali, archeologici, culturali, ecclesiastici, agricoli-forestali.

Anche su affidamento dell'autorità competente, la cooperativa potrà curare e procedere alla manutenzione, l'inventariato, la catalogazione, l'archiviazione, il restauro dei beni mobili ed immobili storici, artistici, monumentali e culturali al fine dell'ottima fruizione da parte dell'eventuale utenza;

- curare la manutenzione, la sorveglianza e la tutela del patrimonio faunistico ed ambientale del territorio;

Monitoraggio ambientale, bonifica alvei, aree verdi, fiumi, laghi, boschi e simili;

- ricerca e sviluppo di metodi per il monitoraggio e la conservazione delle risorse marine, dello stock ittico e di soluzioni sempre migliori per la gestione e conservazione ambientale;

- progettazione, realizzazione e/o gestione e custodia di impianti per la cattura, ricovero e custodia di animali randagi;

- progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di acquicoltura per l'allevamento di vivai di pesci e molluschi;

Curare e custodire il verde pubblico, i giardini, le aiuole, al fine di valorizzarne l'uso turistico e ludico;

- realizzazione e gestione di stabilimenti balneari, campi sportivi in genere, maneggi ed ogni altra opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo;

- realizzare, gestire, sorvegliare e custodire impianti fissi e mobili per il rimessaggio e la manutenzione di natanti da diporto;

- organizzare e gestire percorsi di visita guidata o iniziative volte alla valorizzazione ed alla salvaguardia dei beni culturali o ambientali, archeologici, ecc.;

- gestire e/o realizzare impianti sportivi, palestre, campi di calcio, calcetto, tennis, piscine, ecc. provvedendo altresì all'acquisto e/o noleggio delle relative strutture;

- curare l'organizzazione, la gestione, la custodia e manutenzione di posteggi pubblici e/o privati, anche mediante convenzione con enti pubblici o privati;

- gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di custodia di case di abitazione, uffici, edifici pubblici ecc.;

Servizi di affissione manifesti pubblicitari di qualsiasi tipo, Servizi di manutenzione di strade, impianti idrici, elettrici, ecc. sia essi comunali che privati;

- ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli, ecc;

- curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di plichi, lettere, pacchi ordinari, raccomandate, assicurate normali e convenzionali, procedere alla lettura di contatori su affidamento degli enti competenti, e alla distribuzione di bollette Enel, Telecom e simili.

La cooperativa potrà istituire centri di raccolta, anche differenziata, di materiali di recupero quali, a solo titolo esemplificativo: mobili ed arredi, indumenti, plastica ecc. secondo le disposizioni di legge in materia;

- operare nell'area del riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori;

- raccolta e trasporto per conto proprio o di terzi di rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;

- Spazzamento di rifiuti urbani;

- stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili;

- produzione di compost derivato da rifiuti- demolizione di autoveicoli, motoveicoli, ecc;

- stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie;

- predisporre le necessarie strutture ricettive

- servizi di noleggio bici, auto, motocicli ecc.

- servizi e gestione autoambulanze;

- servizi cimiteriali di qualsiasi genere;

- relazioni e ricerche tecniche e storiche;

- creazione di data base;

- redazione di elaborati grafici sullo stato di conservazione dei beni culturali;

- redazione di progetti di consolidamento recupero e restauro conservativo degli edifici pubblici e privati;

- gestione di attività agrituristiche ed enogastronomiche;

- gestione di musei, gallerie, biblioteche e chiese sia di proprietà pubblica, privata ed ecclesiastica nonché gestione e manutenzione di aree di interesse archeologico;

- creazione e/o gestione di strutture turistico ricettive;

- attività di realizzazione, mantenimento e cura del verde pubblico, ville comunali, parchi naturali ecc.

- organizzazione e consulenza per corsi di formazione professionale;

- attività di monitoraggio e acquisizione di informazione relative al patrimonio culturale e naturale;

- elaborazione di carte tematiche;

- individuazione di itinerari tesi alla valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse locali;

- sistemi informativi on line ed off line;

- assistenza agli agricoltori attraverso la concessione di personale qualificato per attività connesse;

- promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante iniziative promozionali.

Per il conseguimento degli scopi sociali sopra elencati la Cooperativa potrà infine:

- assumere appalti a trattativa privata e partecipare a bandi di gare, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed europea, indetti da Enti Pubblici e/o Privati,
- stipulare convenzioni e/o sponsorizzazioni nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale e sanitaria con Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie, Locali etc.) e la Comunità Europea, coerenti con gli scopi sociali;
- stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, consorzi, associazioni temporanee di impresa, società miste, promuovere, attuare e sostenere progetti finanziati dall'Unione Europea, dal Governo nazionale, dalla Regioni, dagli Enti locali e comunque da tutti gli attori di sviluppo locale e del non profit;
- contribuire, attraverso il coinvolgimento di: Enti locali, Amministrazioni pubbliche, Aziende sanitarie locali, Ospedali, Cliniche, Università, Scuole, Associazioni, Operatori sanitari e sociali, Docenti, cittadini, alla promozione di iniziative di sensibilizzazione e di formazione, allo sviluppo di una educazione sanitaria che si fondi sulla comunità, che parta dai suoi bisogni, che consenta di conoscere meglio i problemi di salute e di capire i mezzi per affrontarli, che stimoli la partecipazione ed il lavoro comune tra operatori dei servizi e la popolazione;
- promuovere e sostenere la cooperazione nel settore delle politiche per la gioventù con l'obiettivo specifico di favorire l'istruzione, la formazione e l'occupazione dei giovani, attraverso iniziative mirate quali l'organizzazione di scambi socio-culturali sia intracomunitari che con paesi terzi, al fine di consentire ai giovani di instaurare relazioni interculturali con i loro coetanei stranieri, di stimolare il dialogo e la tolleranza, diffondere valori di solidarietà e di amicizia fra i popoli, eliminare pregiudizi e prevenire il sorgere di fenomeni xenofobici e di razzismo, favorire la comprensione internazionale e lo sviluppo del volontariato europeo;
- promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze linguistiche e la conoscenza del patrimonio culturale, artistico, archeologico e ambientale locale, nazionale ed europea e mondiale;
- promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione di tutti gli operatori dell'ospitalità e dell'accoglienza, anche mediante la realizzazione di new, web, opuscoli, manuali, spot televisivi e radio, seminari e convegni, per la buona accoglienza, finanziati con fondi propri o con contributi pubblici e privati, o raccolte solidali;
- organizzare a scopo di solidarietà e beneficenza o per particolari e significative iniziative sociali: raccolte di denaro, manifestazioni sportive, turistiche, culturali, musicali, spettacoli, lotterie, pesche, vendita di prodotti alimentari e bevande, oggettistica, piante, magliette, libri, etc, a costi sociali e senza scopo di lucro
- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi inerenti l'oggetto sociale ad Enti pubblici e privati;
- acquistare o prendere in affitto macchine ed attrezzature di qualsiasi tipo necessaria allo sviluppo della attività sociale;
- ricevere qualsiasi incentivo, contributo e sovvenzione, prestito agevolato, erogabile a norma di legge vigente o emanandi da organismi comunitari, nazionali, regionali;
- compiere nei limiti consentiti dalla legge qualsiasi azione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed economica utile al raggiungimento dello scopo sociale;
- aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra società con affinità di scopi.
- stipulare convenzioni con personale specializzato o professionisti ove non ne siano disponibili tra i soci, ovvero procedere ad assunzione di personale specializzato e/o qualificato per comprovati motivi di funzionalità della Società;
- ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere finanziamenti di ogni tipo, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessoria all'attività sociale.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui

all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI

Art.6 - Numero e tipologie di soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci persone fisiche, aventi capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e condividono gli scopi sociali e collaborano per il loro raggiungimento.

Lo svolgimento di attività simili o comunque concorrenti con le attività della cooperativa è subordinato ad apposita autorizzazione scritta dall'Organo amministrativo.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa sociale persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:

- soci lavoratori retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa;
- soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale;
- soci volontari, che prestano la propria attività lavorativa gratuitamente, le cui prestazioni lavorative non possono essere utilizzate in sostituzione dell'impiego degli operatori professionali, ma solo in misura complementare ad essi;
- soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Soci in prova

Ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, potranno far parte della cooperativa soci i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci in prova ammessi non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti

nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci, laddove tenuto volontariamente o per obbligo di legge.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Condizioni e modalità di ammissione

La domanda di ammissione del socio è deliberata dall'organo amministrativo. La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari. I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Nella domanda, da presentarsi in forma scritta, dovrà essere specificato:

- a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, l'attività svolta, codice fiscale e/o partita IVA;
- b) la tipologia di socio prescelta;
- c) l'entità della quota sociale comunque non deve essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

La domanda delle persone giuridiche, enti o associazioni, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere in allegato lo Statuto vigente, copia della delibera dell'organo competente in merito all'adesione

alla Cooperativa, l'ultimo bilancio approvato.

La quota sottoscritta potrà essere versata nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Di volta in volta l'Organo Amministrativo potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del socio richiedente l'ammissione.

Tutte le domande dovranno evidenziare, inoltre, la dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente Statuto, con particolare riferimento alla clausola compromissoria, nonché l'impegno a rispettarlo assieme ai regolamenti e alle delibere degli organi sociali.

Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal libro soci.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art.11, delibera sulla domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspirante socio ma, in caso di diniego, deve motivare la decisione: si applica l'art.2528 c.c..

I soci devono impegnarsi a sottoscrivere e versare almeno una quota di capitale sociale pari ad Euro 100,00 (cento).

Il socio assume i seguenti obblighi:

- a) di conoscere e di impegnarsi a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni della cooperativa e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) di impegnarsi a collaborare al buon andamento della Cooperativa in special modo col partecipare alla vita sociale e ai suoi programmi di attività;
- c) di impegnarsi, tenendo conto delle proprie capacità, a prestare la propria opera e la propria consulenza alla cooperativa.

Art.8 - Adempimento nuovi soci

Il nuovo socio, deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, anche le eventuali somme da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato in toto al momento dell'iscrizione sul libro dei soci.

Non adempiendo a tali obblighi nel termine di un mese, la domanda di ammissione si intenderà revocata.

Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza della società.

Le somme versate per il sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Art.9 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del vincolo sociale è determinato da morte, recesso volontario, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, enti o associazioni, anche dalla loro cessazione o scioglimento.

Art.10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il Socio può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa quando non intenda proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi sociali nell'ambito della Cooperativa.

Il socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne richiesta scritta e comunicarla con raccomandata ai sensi dell'art.2532 c.c.

Per i rapporti mutualistici tale dichiarazione ha effetto con la chiusura

dell'esercizio in corso, se presentata almeno tre mesi prima, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.11 - Esclusione del socio

Con delibera dell'Organo Amministrativo può essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale alla società;
- c) non osservi lo Statuto, i regolamenti interni ed ogni altra prescrizione degli organi della Società adottati in attuazione dei programmi;
- d) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
- e) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta.

Nei casi indicati alle lettere d) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola. L'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui all'art.39, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12 - Decadenza del socio

Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla Cooperativa, e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato all'Organo Amministrativo.

Art.13 - Comunicazioni e liquidazione della quota

Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata.

La liquidazione della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, ai sensi dell'art.2535 C.C., decurtata da eventuali perdite d'esercizio, in misura non superiore al valore nominale e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato, così come stabilito dall'art.9 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

E' salvo il diritto al risarcimento per danni morali ed economici arrecati alla Società dal socio escluso.

Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi del socio defunto hanno inoltre diritto al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito, che va effettuato entro sei mesi dalla richiesta di cui all'art.14.

Art.14 - Richiesta di rimborso

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'art.13 per iscritto entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 100,00 (cento). L'importo della quota inizialmente sottoscritta e quella delle successive sottoscrizioni dovrà, di norma, essere versato all'atto della sottoscrizione stessa, e nel caso di recesso, esclusione, decadenza o morte del socio, rimborsato secondo quanto stabilito dai precedenti artt.13 e 14;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento previsto dalla legge e istituito dall'Assemblea anche a copertura di particolari rischi.

Art.16 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote

Le quote sono sempre nominative ed indivisibili.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo dovendosi considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Il socio può possedere e sottoscrivere solo una quota.

Art. 17 - Riserve

Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904.

Art.18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi, entrambi con criterio di accurata prudenza, che dovrà essere approvato e pubblicato nei tempi e nelle forme di Legge.

Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione o da apposite note di gestione inserite nella nota integrativa nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Art.19 - Destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali.

Gli utili netti annuali vanno destinati come segue:

- a) una quota, pari ad almeno il 30% (trenta per cento) o a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, deve essere destinata al fondo di riserva legale;
- b) una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione

e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai sensi degli artt.8 e 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;

c) un'eventuale quota da distribuire ai soci, quale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) la quota di utili non assegnata secondo quanto previsto ai punti a) e b) del presente articolo e non utilizzata per la rivalutazione delle quote di cui al successivo art.20 o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.

La ripartizione degli utili tra i soci dovrà avvenire in base alla quota posseduta ma in misura non superiore al saggio di interesse legale vigente e comunque nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso, fino a quando il fondo di riserva non avrà raggiunto i limiti di legge non avrà luogo alcuna ripartizione di utili.

Art.20 - Rivalutazione delle quote

Ai fini della rivalutazione delle quote, una parte degli utili netti annuali può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi dell'art.7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art.21 - Prestiti dei soci.

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dall'Organo Amministrativo nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art.22 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

Art.23 - Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, attraverso posta ordinaria o elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita, riportando il luogo, e la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

In mancanza del suddetto adempimento l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il

diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Art.24 - Assemblea dei soci: competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) determina i compensi annuali degli Amministratori e dei Sindaci ove la carica non sia gratuita;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori e dai soci;
- f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- g) delibera sulla istituzione delle sedi secondarie.

Essa ha luogo una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quant'altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto 1/5 (un quinto) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le decisioni dei soci potranno anche essere assunte attraverso i metodi della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; l'indicazione dei soci consenzienti; l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se socio da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.25 - Assemblea dei soci: costituzione e validità delle deliberazioni

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea ed a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) in caso di Assemblea straordinaria.

Art.26 - Assemblea dei soci: votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art.27 - Assemblea dei soci: diritto di voto

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti da almeno 90 giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero di quote possedute.

Ogni socio avente diritto di intervento, potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di Legge. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo due soci.

Art.28 - Assemblea dei soci: deliberazioni e verbalizzazione

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in alternativa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, su proposta del Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art.29 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; lo stesso è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vicepresidente.

Art.30 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art.31 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

L'intervento all'adunanza può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art.34 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Lo stesso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.35 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dalla decisione dei soci. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile e quindi in tal caso sarà integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori

Cause di scioglimento potranno essere quelle previste dagli artt.2484, escluso il n.4), e 2545-septiesdecies del C.C. o per volontà dei soci.

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società stabilirà le modalità della liquidazione e dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.37 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMATIVE APPLICABILI

Art.38 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, nominati con le modalità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

All'uopo verrà nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento un Collegio di tre arbitri ad istanza della parte più diligente. Il collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili, salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

Ove necessario sarà preventivamente attivato un procedimento di conciliazione.

Art.39 - Normative applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

F.to: - GARRAFFO Felice;

- FERRARO Alexia;

- RUSSELLO Filippo;

GERLANDO MONTANTE NOTAIO (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 comma 3, 4 e 5 d.lgs. 82 del 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione; bollo esente;